


COMUNE DI TRAPPETO



Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 -
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali —.

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 29-09-2020

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

INDICE

*TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 -
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali*

*Art. 1 - Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato
all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n./2020*

Art. 2. - Condizioni sospensive

Art. 2 - Entrata in vigore



**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 -
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n./2020

1. E’ fissata a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un riduzione di aliquota pari allo 0,29 dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite immobiliare utilizzato per la suddetta attività.
2. La misura agevolativa verrà attribuita in relazione alla quota di possesso, ai sensi del regolamento e della normativa vigente, e se attribuita, in caso di avvenuto versamento, darà diritto ad un credito d’imposta per l’anno successivo.

Art. 2. Condizioni sospensive.

1. L’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Trappeto e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
 - c) la terza condizione sospensiva ha riguardo alla necessità che entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a legislazione il 30.09.2020, sia approvata la proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020” – prot. n. 6961 del 29.06.2020 e n. 9853 del 04.09.2020.

Art. 3. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto, sempreché si avverino le condizioni sospensive di cui al precedente art. 2.

